

**Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni nella riunione del 29 marzo 2019
concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8947 – Nidec/Whirlpool
(Embraco Business)**

Relatore: Francia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 229/03)

Operazione

1. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

Dimensione UE

2. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione abbia una dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati del prodotto

3. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con le definizioni fornite dalla Commissione per i seguenti mercati rilevanti del prodotto:
 - a. compressori per uso domestico a velocità fissa;
 - b. compressori per uso domestico a velocità variabile;
 - c. compressori commerciali leggeri a velocità fissa;
 - d. compressori commerciali leggeri a velocità variabile.

Mercati geografici

4. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la determinazione del mercato geografico rilevante per i compressori per uso domestico a velocità fissa possa restare aperta.
5. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione del mercato geografico rilevante per i compressori per uso domestico a velocità variabile, ossia che abbia una portata geografica di dimensioni pari al SEE o quanto meno mondiali, con marcate differenze regionali, per cui il SEE debba essere considerato una regione altamente differenziata rispetto alle altre.
6. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione dei mercati geografici rilevanti per i compressori commerciali leggeri a velocità fissa e variabile, ossia che abbiano una portata geografica di dimensioni pari al SEE o quanto meno mondiali, con marcate differenze regionali, per cui il SEE debba essere considerato una regione altamente differenziata rispetto alle altre.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

7. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione **non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva**, indipendentemente dall'esatta definizione del mercato geografico, per i compressori per uso domestico a velocità fissa.
8. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione **ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati e/o della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante** in relazione ai compressori per uso domestico a velocità variabile.
9. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione **ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati e/o della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante** in relazione ai compressori commerciali leggeri a velocità fissa e variabile.

Impegni

10. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi rispondono alle preoccupazioni in materia di concorrenza per i seguenti mercati:
 - a. compressori per uso domestico a velocità variabile;
 - b. compressori commerciali leggeri a velocità fissa e variabile.
11. Su richiesta di un membro del comitato consultivo, la Commissione ha spiegato in dettaglio tutti i provvedimenti specificatamente inclusi nella progettazione e nell'ambito di applicazione delle azioni correttive al fine di garantire che l'attività di cessione diventi una forza competitiva sostenibile. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi forniscano garanzie sufficienti della sostenibilità dell'attività di cessione.
12. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, l'operazione non ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Compatibilità con il mercato interno

13. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-